

La classificazione del Cliente quale controparte qualificata comporta la disapplicazione delle norme indicate nell'art. 30 della Direttiva 2014/65/UE e, in particolare: i) informazioni precontrattuali molto limitate; ii) rendicontazioni di frequenza e contenuto attenuato; iii) mancato obbligo di concludere il contratto in forma scritta; iv) mancato obbligo di esecuzione degli ordini alle condizioni più favorevoli (cd. *best execution*).

Il Cliente è stato informato dalla Banca ed è consapevole che, qualora il medesimo sia classificato nella categoria dei clienti professionali di diritto, il medesimo è tale per tutti i servizi di investimento e strumenti finanziari, mentre se classificato cliente professionale a sua richiesta potrà esserlo anche solo per i servizi e/o gli strumenti dal medesimo menzionati al momento della richiesta e indicati nell'accordo all'uopo sottoscritto con la Banca. In quest'ultimo caso la tutela riservata per legge ai clienti professionali troverà applicazione solo per i servizi e/o strumenti per i quali il cliente su sua richiesta e con l'accordo della Banca sia stato classificato professionale, applicandosi per tutti gli altri servizi e/o strumenti finanziari la tutela riservata al cliente al dettaglio.

Si segnala quindi che:

- a) il cliente professionale ha diritto di richiedere alla Banca un livello di protezione (più elevato) quale cliente al dettaglio, sia rispetto ad un particolare servizio od operazione di investimento o prodotto sia a titolo generale, quando ritiene di non essere in grado di valutare o gestire correttamente le proprie scelte in materia di investimenti;
- b) la controparte qualificata ha diritto di richiedere alla Banca un trattamento di protezione più elevato, quale cliente professionale oppure quale cliente al dettaglio, sia rispetto ad un particolare servizio od operazione di investimento o prodotto sia a titolo generale;
- c) il cliente al dettaglio ha diritto di richiedere alla Banca, rispetto ad un particolare servizio od operazione di investimento o prodotto oppure a titolo generale, di essere trattato quale cliente professionale (e pertanto ha diritto di richiedere un trattamento di minore tutela come sopra indicato) qualora risulti essere in grado di valutare e gestire consapevolmente le proprie scelte in materia di investimenti, ossia qualora sia in possesso di almeno due dei seguenti tre requisiti obbligatori di legge:
 - (i) il Cliente abbia effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
 - (ii) il valore del portafoglio di strumenti finanziari del Cliente, inclusi i depositi in contante, superi i 500.000 Euro;
 - (iii) il Cliente lavori o abbia lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi prestati.

In caso di Cliente - persona giuridica la suddetta valutazione è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni e/o alla persona giuridica medesima.

La Banca, in particolare, in caso di accoglimento della richiesta di classificazione come cliente professionale, ha diritto di presumere che il Cliente sia in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di valutare correttamente i rischi che assume.

In ogni caso la richiesta del Cliente di essere diversamente classificato pur in presenza dei requisiti di legge, non produrrà alcun effetto senza l'accettazione della Banca.

Qualora il Cliente ritenga di esercitare la suddetta facoltà e la Banca accetti, l'accordo sarà formalizzato su apposito modulo a disposizione presso i locali della Banca. In particolare, i clienti al dettaglio possono rinunciare alle protezioni delle norme di comportamento esaminate in precedenza, solo una volta espletata la seguente procedura:

- (a) il Cliente deve comunicare per iscritto alla Banca che desidera essere trattato come cliente professionale, a titolo generale o rispetto ad un particolare servizio od operazione di investimento o tipo di operazione o di prodotto;
- (b) la Banca, ricevuta la richiesta del Cliente, qualora valuti adeguate le competenze e conoscenze del Cliente e sussistenti almeno due dei requisiti analizzati in precedenza, deve avvertire il Cliente, in una comunicazione scritta e chiara, di quali sono le protezioni e i diritti di indennizzo che potrebbe perdere;
- (c) il Cliente deve dichiarare per iscritto, in un documento separato dal contratto, di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla perdita di tali protezioni;
- (d) la Banca comunica al Cliente la sua nuova classificazione in qualità di cliente professionale su richiesta;
- (e) la Banca, qualora valuti che il Cliente non è in possesso dei suddetti requisiti, ovvero non ha adeguata conoscenza, esperienza e competenza in materia di investimenti, si rifiuterà di procedere con la variazione da cliente al dettaglio a cliente professionale, informando prontamente il Cliente.

Qualora il cliente professionale su richiesta, in qualsiasi momento, intenda tornare ad essere qualificato come cliente al dettaglio, dovrà effettuare apposita richiesta scritta alla Banca.

Si richiama inoltre l'attenzione sulla circostanza che ai clienti professionali è fatto obbligo di informare la Banca di eventuali cambiamenti che potrebbero incidere sulla loro (ri)classificazione nella categoria maggiormente tutelata dei clienti al dettaglio.

3. INFORMAZIONI SULLA STRATEGIA DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI DEI CONTI GESTITI di Edmond de Rothschild (France) Succursale Italiana

La direttiva 2004/39/CE ("MIFID I"), relativa ai mercati degli strumenti finanziari, ha introdotto regole comuni uniformi a livello europeo per la prestazione dei servizi di investimento. Di particolare rilievo è stato l'intervento normativo in tema di *best execution*, che ha imposto alle imprese di investimento di adottare tutte le misure ragionevoli e di mettere in atto meccanismi efficaci per ottenere, nella trasmissione degli ordini, il miglior risultato possibile per il Cliente, avendo riguardo a prezzi, costi, rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, dimensione e natura dell'ordine. L'importanza relativa dei suddetti fattori deve essere definita dall'intermediario, tenendo conto delle caratteristiche del cliente, delle caratteristiche dell'ordine, degli strumenti finanziari che sono oggetto dell'ordine e delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto.

La direttiva 2014/65/UE ("MIFID II") e relativi regolamenti attuativi, hanno modificato la disciplina previgente di derivazione comunitaria, disponendo obblighi informativi maggiormente pregnanti verso la clientela e confermando, tuttavia, l'impianto normativo in tema di *best execution*.

La Banca, nel rispetto della direttiva 2014/65/UE (c.d. "direttiva MIFID 2") e nelle relative misure di esecuzione comunitarie e nazionali e nel Regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR), ha adottato tutte le misure finalizzate a garantire il miglior risultato possibile ai propri Clienti, al dettaglio e professionali, nella trasmissione degli ordini nell'ambito della prestazione del servizio di gestione individuale di portafogli.

1. Obiettivo

Nel rispetto della direttiva 2014/65/UE (c.d. "direttiva MIFID 2"), la Banca ha adottato tutte le misure dirette a garantire il miglior risultato possibile (c.d. "Best Execution") ai propri Clienti, al dettaglio e professionali, nella trasmissione degli ordini nell'ambito della prestazione del servizio di gestione individuale di portafogli.

In particolare, la Banca ha predisposto una Strategia di Trasmissione degli Ordini, rilevante per l'esecuzione delle scelte di investimento assunte per i propri Clienti gestiti.

Nel rispetto di quanto sopra, pertanto, Vi forniamo le seguenti informazioni.

2. La Best Execution nella trasmissione degli ordini nella prestazione del servizio di gestione di portafogli

Nel trasmettere le decisioni di investimento assunte per conto dei propri Clienti gestiti, la Banca segue tutte le misure ragionevoli volte all'ottenimento del miglior risultato possibile per i propri Clienti, tenendo conto, nella scelta dei negoziatori (di seguito, i "Broker") di cui la Banca si avvale, dei fattori e dei criteri di esecuzione di seguito elencati (artt. 3 e 4). Parimenti, la Banca si adopera per l'ottenimento della *Best Execution* nel caso in cui sia essa stessa a determinare alcune o tutte le caratteristiche degli ordini (ad esempio individuazione della piazza di esecuzione). Gli ordini verranno eseguiti sempre per il tramite di uno dei negoziatori di cui la Banca normalmente si avvale. In particolare, la Banca provvederà a verificare le condizioni di mercato ed a confermare l'ordine nel caso in cui lo stesso osservi il principio generale di *Best Execution*. La Banca tiene traccia documentale cartacea e/o elettronica delle verifiche svolte.

Resta ovviamente salva la facoltà per il Cliente di impartire alla Banca non solo ordini di investimento a valere sul proprio portafoglio ma anche istruzioni specifiche sulla esecuzione degli stessi: in quest'ultimo caso si applicherà quanto previsto al successivo art. 5.

3. Fattori di Esecuzione

Fatto salvo il rispetto di specifiche istruzioni impartite dal Cliente - descritte nel paragrafo 5 "Istruzioni specifiche del cliente" - per gli ordini trasmessi dai Clienti avrà importanza centrale, nella trasmissione degli ordini stessi, il corrispettivo totale dell'operazione (*total consideration*), composto dai fattori prezzo e costi (che comprendono tutte le spese sostenute dal Cliente, direttamente collegate all'esecuzione dell'ordine, le competenze del negoziatore/sede di esecuzione e quelle per la compensazione e il regolamento, nonché qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all'esecuzione dell'ordine).

In via subordinata rispetto al Corrispettivo Totale, la Banca attribuisce rilevanza ai seguenti ulteriori fattori ordinati ed elencati secondo rilevanza decrescente:

- la probabilità di esecuzione e di regolamento anche in considerazione della natura, della dimensione e delle caratteristiche dell'ordine;
- la rapidità di esecuzione.

Nel caso in cui, come consentito dalla normativa vigente, la Banca nella trasmissione degli ordini per la gestione dei portafogli dei Clienti provveda alla loro aggregazione (trasmetta cioè al Broker un unico ordine riferito ad un unico strumento finanziario per conto di più Clienti), la stessa nella scelta del Broker potrebbe privilegiare il Broker che accetta di eseguire un ordine "curando" anche se in termini assoluti le commissioni dal medesimo percepite sono più

elevate di quelle di altri *Broker*. Ed infatti malgrado il costo del *Broker* sia più elevato, il corrispettivo totale dovrebbe essere più vantaggioso per il Cliente, in quanto evitando la totale ed immediata esecuzione dello stesso si limitano i rischi di forti oscillazioni del prezzo del titolo che potrebbero essere facile conseguenza dell'immissione sul mercato di un ordine per quantità rilevanti come normalmente è l'ordine aggregato (soprattutto per il caso che oggetto dell'ordine siano strumenti finanziari caratterizzati da scarsa movimentazione o scarso flottante). Nel caso di operatività qui sopra descritta, la Banca attribuisce a ciascun Cliente gli strumenti finanziari acquistati al prezzo medio dei vari "eseguiti" o attribuisce a ciascun Cliente il netto ricavo dalla vendita degli strumenti finanziari al prezzo medio dei vari "eseguiti". In caso di esecuzione parziale degli ordini, l'attribuzione dei quantitativi viene assegnata a ciascun Cliente proporzionalmente alla dimensione della posizione specifica rispetto a quella complessiva.

Nel caso in cui il Cliente gestito sia classificato nella categoria dei Clienti professionali, la Banca nella scelta dei *Broker* ai quali trasmettere gli ordini potrà attribuire maggiore rilevanza alla probabilità di esecuzione e di regolamento e alla rapidità di esecuzione degli stessi rispetto al corrispettivo totale.

La Banca si riserva di volta in volta di effettuare la valutazione anche in base ad ogni altra considerazione che nel caso concreto le appaia rilevante per l'esecuzione dell'ordine, ferma restando la rilevanza centrale dei Fattori di Esecuzione come rilevata ai capoversi precedenti. Oltre ai costi di servizio, le principali caratteristiche valutate positivamente da Edmond de Rothschild (France) - Succursale Italiana per la scelta dei potenziali *Broker* sono:

- elevato *standing*;
- affidabilità di regolamento;
- fornitore di un servizio di *direct market access* rapido ed efficiente;
- aderente ai mercati regolamentati di riferimento per i singoli paesi;
- partecipante / aderente ai nuovi mercati regolamentati / sistemi multilaterali di negoziazione significativi;
- presenza locale per l'esecuzione di ordini su mercati specifici che richiedono competenze e conoscenze particolari.

4. Criteri di Esecuzione

I Criteri di Esecuzione sono gli elementi che hanno consentito alla Banca di valutare quale *Broker* utilizzare nelle varie situazioni operative che si possono presentare quando si rende necessario acquistare o vendere uno strumento finanziario.

I Criteri di Esecuzione alternativamente presi in considerazione sono:

- le caratteristiche del Cliente, compresa la sua classificazione come cliente al dettaglio o professionale;
- le caratteristiche dell'ordine del Cliente, incluso quando l'ordine include operazioni di finanziamento tramite titoli;
- le caratteristiche degli strumenti finanziari che sono oggetto dell'ordine;
- le caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto.

5. Istruzioni specifiche del Cliente

Qualora nell'impartire un ordine di investimento del portafoglio gestito il Cliente dia alla Banca anche una specifica istruzione sulla sua esecuzione, la Banca eseguirà l'ordine in accordo con questa specifica istruzione. Se l'istruzione specifica si riferisce solo ad una parte dell'ordine, la Banca applicherà la Strategia di Trasmissione degli Ordini agli aspetti dell'ordine non coperti dalla istruzione specifica del Cliente al fine di consentire, per quanto possibile, il raggiungimento della *Best Execution*.

Ed infatti, il conferimento di un'istruzione specifica su un particolare ordine può comportare l'impossibilità di seguire tutte le misure poste in essere nella Strategia di Trasmissione degli Ordini e, conseguentemente, compromettere l'ottenimento della *Best Execution*.

Il conferimento dell'istruzione specifica "curando" si intende riferito alla totalità dell'ordine.

6. Monitoraggio

La Banca monitorerà in via continuativa l'efficacia della propria Strategia di Trasmissione degli Ordini, con l'obiettivo di correggere eventuali carenze riscontrate: a tal fine verificherà che i *Broker* nell'esecuzione rispettino i Fattori di Esecuzione per i quali sono stati preferiti ad altri e, in ogni caso, verificherà la qualità dell'esecuzione.

La Banca, con cadenza annuale, rende pubbliche mediante pubblicazione sul proprio sito internet le seguenti informazioni:

- nominativi dei primi cinque intermediari ai quali abbia trasmesso o presso i quali abbia collocato ordini dei clienti ai fini dell'esecuzione nell'anno precedente;
- informazioni sulla qualità dell'esecuzione ottenuta riportando i dati sul prezzo, i costi, la velocità e la probabilità dell'esecuzione per i singoli strumenti finanziari.

7. Revisione

La Banca revisionerà con cadenza annuale la propria Strategia di Trasmissione degli Ordini. Tale revisione verrà effettuata anche al verificarsi di cambiamenti essenziali nella propria operatività, ovvero nella qualità di esecuzione degli ordini da parte dei *Broker* selezionati, o comunque nei Fattori di Esecuzione, tali da poter pregiudicare il continuo conseguimento della *Best Execution* per i Clienti. Si considerano cambiamenti essenziali gli eventi significativi che potrebbero influire sui parametri dell'esecuzione alle condizioni migliori, quali costo, prezzo, rapidità, probabilità di esecuzione e di regolamento, dimensioni, natura o qualsiasi altra considerazione pertinente all'esecuzione dell'ordine.

La Banca renderà pubbliche eventuali modifiche essenziali apportate alla strategia di trasmissione degli ordini, attraverso la pubblicazione della relativa versione aggiornata sul proprio sito internet.

8. Allegato

Allegato alle "Informazioni sulla strategia di trasmissione degli ordini di Edmond de Rothschild (France) Succursale Italiana" caratteristiche dei negozianti individuati ai sensi degli artt. 3 e 4.

ALLEGATO alle "Informazioni sulla strategia di trasmissione degli ordini di Edmond de Rothschild (France) Succursale Italiana"

CARATTERISTICHE DEI NEGOZIATORI INDIVIDUATI AI SENSI DEGLI ARTT. 3 e 4

Area geografica di riferimento	Strumenti Finanziari Azionari e assimilati	Strumenti Finanziari Obbligazionari	ETF / ETC	Derivati	Certificates / Strutturati
Mercato Italia	<ul style="list-style-type: none"> • Equita SIM • Exane • Kepler Cheuvreux • JP Morgan • BofAML 	<ul style="list-style-type: none"> • JP Morgan • Intesa Sanpaolo • Royal Bank of Canada • Mediobanca • BofAML • BBVA • Jane Street Financial • Oddo BHF • Morgan Stanley 	<ul style="list-style-type: none"> • Flow Traders • Intesa Sanpaolo • Jane Street Financial • Mediobanca 	<ul style="list-style-type: none"> • Société Générale 	<ul style="list-style-type: none"> • Société Générale • BofAML • Barclays Bank Ireland
Mercato Europa	<ul style="list-style-type: none"> • Equita SIM • Exane • Kepler Cheuvreux • JP Morgan • BofAML • RBC Capital Markets 	<ul style="list-style-type: none"> • JP Morgan • Intesa Sanpaolo • RBC Capital Markets • Mediobanca • BofAML • BBVA • Jane Street Financial • Oddo BHF • Morgan Stanley 	<ul style="list-style-type: none"> • Flow Traders • Intesa Sanpaolo • Jane Street Financial • Mediobanca 	<ul style="list-style-type: none"> • Société Générale 	<ul style="list-style-type: none"> • Société Générale • BofAML • Barclays Bank Ireland
Mercato USA	<ul style="list-style-type: none"> • Equita SIM • Stifel Nicolaus • Wells Fargo • JP Morgan • RBC Capital Markets • Kepler Cheuvreux • Oppenheimer & Co. Inc. 	<ul style="list-style-type: none"> • JP Morgan • Intesa Sanpaolo • Royal Bank of Canada • Mediobanca • BofAML • BBVA • Jane Street Financial • Morgan Stanley 		<ul style="list-style-type: none"> • Société Générale 	<ul style="list-style-type: none"> • Société Générale • BofAML • Barclays Bank Ireland
Altro	<ul style="list-style-type: none"> • BofAML 	<ul style="list-style-type: none"> • JP Morgan • RBC Capital Markets • BofAML • BBVA • Jane Street Financial • Morgan Stanley 		<ul style="list-style-type: none"> • Société Générale 	<ul style="list-style-type: none"> • Société Générale • BofAML • Barclays Bank Ireland

NOTE:

- La presenza di più *Broker* è anche necessaria al fine di garantire che la Banca possa gestire, senza particolari problemi, situazioni nella quali un *Broker* sia impedito ad operare (*Business Continuity*).
- L'elenco aggiornato dei *Broker* attivi è sempre disponibile presso la Banca.